



IL TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. Alessandro Nastri Presidente rel.
- dott.ssa Claudia Tordo Caprioli Giudice
- dott.ssa Francesca Groterria Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso ex artt. 40 e 44 CCII depositato in data 13/09/2024 dalla COSTRUZIONI BALDELLI S.R.L. (C.F. 00414430553), con sede legale in Terni, Piazza Europa n. 5, in persona degli amministratori Eugenio Montagna Baldelli e Giancarlo Montagna Baldelli, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Dominici ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Cacciatori delle Alpi n. 28, giusta procura in calce al predetto ricorso;

vista la comunicazione effettuata dalla cancelleria al Registro delle imprese e al P.M. in sede;

udita la relazione del giudice delegato, designato in data 16/09/2024;

considerato che:

- risulta rispettato il combinato disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, in quanto la società ricorrente sta in giudizio con il ministero di un difensore munito di valida procura alle liti (che ha regolarmente sottoscritto il ricorso);
- non ricorre la causa di inammissibilità della domanda prevista dall'art. 33, co. 4, CCII, trattandosi di domanda proveniente da una società che, in base alla visura camerale allegata al ricorso, risulta tuttora iscritta nel Registro delle imprese;
- è stata allegata al ricorso la determina adottata dall'amministratore unico, risultante da verbale redatto da notaio ai sensi dell'art. dell'art. 120-*bis*, co. 1, CCII, avente ad oggetto la decisione di presentare la domanda prenotativa ex art. 44, co. 1, CCII, determina invero non necessaria in questa fase, atteso che l'art. 120-*bis*, co. 1, CCII, nel prevedere che l'accesso deve essere deciso dagli amministratori (nella forma del verbale redatto da notaio e depositato e iscritto nel registro delle imprese) "*unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano*", contempla un adempimento che, al pari di quello inerente alla sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante della società, in caso di ricorso ex art. 44, co. 1, CCII deve essere comprovato solo nel successivo momento del deposito della proposta e del piano di concordato (ovvero degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del correlato piano economico-finanziario) nel termine all'uopo concesso dal

Tribunale (v. Cass. 33594/2021, con riferimento alle analoghe disposizioni di cui agli artt. 152, co. 2, e 161, co. 4, l.f.);

- sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali della debitrice (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal Registro delle imprese) sito in Terni da più di un anno prima del deposito della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
- ricorrono i presupposti soggettivi per l'accesso della società ricorrente allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza costituito dagli accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 ss. CCII, trattandosi di imprenditore commerciale (il cui oggetto sociale è principalmente l'attività di trasporto di costruzioni edili: v. la summenzionata visura camerale) in possesso di un profilo dimensionale corrispondente al paradigma delineato dall'art. 57, co. 1, CCII, non avendo il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dettati dall'art. 2, co. 1, lett. d, CCII per l'impresa minore (v. i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, che risultano regolarmente depositati presso il Registro delle imprese, e la situazione patrimoniale ed economica aggiornata al 30/04/2024);
- il dedotto stato di crisi (nell'accezione di cui alla definizione data dall'art. 2, lett. a, CCII) appare confermato dalle risultanze dell'ultimo bilancio e della suindicata situazione patrimoniale ed economica, avuto riguardo, in particolare, all'ingentissimo indebitamento a breve termine e all'incapacità della debitrice di farvi fronte regolarmente;
- risultano ritualmente prodotti tutti i documenti prescritti dall'art. 39, co. 3, CCII (richiamato dall'art. 44, co. 1, CCII) e, in particolare: 1) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (che, come detto, risultano regolarmente depositati nel registro delle imprese); 2) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale ove esistente (dovendo in proposito rilevarsi che l'omessa indicazione delle cause di prelazione per alcuni crediti ben può essere "sanata" mediante un'integrazione dell'elenco nel termine indicato in dispositivo);

osservato che, in definitiva:

- sussistono i presupposti per l'assegnazione alla società ricorrente del termine di cui all'art. 44, co. 1, lett. a) CCII, non ravvisandosi, nella specie, profili di abuso del procedimento di regolazione della crisi e dell'insolvenza (v., nel vigore della legge fallimentare, Cass., SS.UU., 9935/2015, Cass. 27120/2018, Cass. 25210/2018 e Cass. 5677/2017, per l'inammissibilità della domanda di concordato "in bianco" ove presentata dal debitore non già in vista della regolazione della crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, bensì con l'unico scopo di differire la dichiarazione di fallimento; per l'applicazione del principio da parte della giurisprudenza di merito, si vedano *ex multis* App. Bologna 18 luglio 2016 e App. Venezia 17 luglio 2014, nonché Trib. Bolzano 25 settembre 2012, secondo cui l'assegnazione del termine prescinde da una vera e propria valutazione prognostica circa l'ammissibilità della proposta concordataria o la possibilità di omologare

l'accordo di ristrutturazione dei debiti preannunciati in via alternativa dal debitore, atteso che la logica stessa del "concordato con riserva", nel presupporre che, appunto, l'imprenditore istante per la fissazione del termine si "riservi" di depositare la proposta o l'accordo di ristrutturazione alla scadenza del termine fissato dal Tribunale, impone di rinviare il vaglio sull'ammissibilità della proposta o sull'omologazione dell'accordo al momento di tale deposito);

- in applicazione dell'art. 44, co. 1, lett. b), CCII deve essere nominato un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi;
- il Tribunale, nel fissare il termine di cui all'art. 44, co. 1, lett. c), CCII deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano (che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a);
- con la medesima periodicità, il debitore è onerato di depositare una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel Registro delle imprese su richiesta del cancelliere;
- in considerazione delle caratteristiche dimensionali della società ricorrente e della complessità della proposta preannunciata, nonché dell'assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, il termine richiesto per presentare la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti con la documentazione di cui all'art. 39, co. 1, CCII può essere concesso nella misura massima di 60 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda "prenotativa" (trattandosi dell'effetto proprio della domanda stessa, della quale la concessione del termine rappresenta il *petitum* immediato, e permanendo anche nel vigore della nuova normativa la *ratio* sottesa alla soluzione espressa, in tal senso, da Cass. 29740/2018);

P.Q.M.

visti gli artt. 7, 39, 40 e 44 CCII,

FISSA

il termine di sessanta giorni (con decorrenza come da motivazione, e scadenza quindi in data 12/11/2024) per il deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti con la documentazione di cui all'art. 39, co. 1, CCII;

NOMINA

commissario giudiziale, ai sensi dell'art. CCII, il dott. Leonardo Proietti, disponendo che quest'ultimo riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi ed autorizzandolo al compimento degli atti di cui all'art. 49, co. 3, lett. f), CCII;

INVITA

il debitore ad integrare l'elenco dei creditori allegato al ricorso, mediante l'indicazione delle cause di prelazione (ovvero della dizione "chirografario") anche per i creditori in relazione ai quali nessuna indicazione è stata data in proposito, con l'avvertimento che, in mancanza, potrà essere valutata la revoca del presente decreto;

AVVISA

il debitore che le scritture contabili dovranno essere tenute a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 44, co. 1, e 103, co. 2, CCII;

STABILISCE

il termine di dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito in cancelleria della somma di € 20.000,00, a mezzo a.c.n.t. ovvero bonifico bancario sul c/c aperto dal commissario giudiziale, invitando il commissario giudiziale a segnalare immediatamente l'eventuale mancato rispetto del suddetto termine;

DISPONE

i seguenti obblighi informativi, da adempiersi con periodicità mensile a far data dalla comunicazione del presente decreto:

- 1) deposito di una situazione finanziaria dell'impresa - che entro il giorno successivo dovrà essere pubblicata nel registro delle imprese, a cura del cancelliere - nonché di una relazione riepilogativa degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti nel periodo di riferimento, compresi i pagamenti, sottoscritta dal debitore e dal consulente contabile;
- 2) deposito di una relazione esplicativa sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, sottoscritta dal debitore e dal professionista che lo assiste nella presente procedura;
- 3) deposito di un report sulle progressive verifiche in corso in ordine alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano concordatario, sottoscritta dal professionista attestatore designato;

INVITA

il commissario giudiziale a relazionare con la medesima periodicità (mensile) in merito al contenuto della predetta documentazione entro 10 giorni dal deposito della stessa, ovvero a segnalare immediatamente l'eventuale violazione, anche sotto il profilo della scadenza, dei suddetti obblighi informativi;

SEGNALA

al debitore:

- a) che il mancato deposito della domanda definitiva entro il termine fissato, la violazione degli obblighi informativi periodici sopra imposti determina la declaratoria di inammissibilità con decreto non soggetto a reclamo e, sussistendone i presupposti, anche l'eventuale dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 7, co. 3, CCII;
- b) che, a norma dell'art. 44, co. 2, CCII, il presente provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera a), CCII può essere revocato, con conseguente inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 7, co. 3, CCII, quando il Tribunale accerta una delle situazioni di cui all'art. 44, co. 1, lettera b), CCII o quando vi è stata grave

violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c), ovvero non risulta depositata la somma di cui al comma 1, lettera d);

AVVISA

il debitore:

- a) che i termini assegnati con il presente decreto, ai sensi dell'art. 44, ult. co., CCII, non sono soggetti a sospensione feriale dei termini;
- b) che, ai fini dell'eventuale richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili devono essere rispettate le condizioni di cui all'art. 99 CCII;
- c) che, inoltre, a norma dell'art. 100, co. 2, CCII, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al comma 1 sopra enunciata si applica, in deroga al disposto dell'articolo 154, comma 2, CCII al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data; il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori;

DISPONE

che la cancelleria predisponga apposita tabella riepilogativa dei termini previsti (ai fini della verifica dell'ottemperanza agli obblighi informativi imposti) ed acquisisca il parere del commissario giudiziale sugli atti depositati dal debitore, da trasmettere poi al giudice delegato;

DELEGA

all'esame degli atti e della documentazione prodotta, all'interlocuzione con il commissario giudiziale nominato e ad ogni accertamento istruttorio che si rendesse necessario il dott. Alessandro Nastri, che riferirà in camera di consiglio sulle eventuali ulteriori istanze;

MANDA

alla cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento alla società debitrice ricorrente, al Commissario giudiziale, al P.M. in sede e al Registro delle Imprese, il tutto in conformità all'art. 45 CCII.

Così deciso nella camera di consiglio del 17/09/2024

Il Presidente

(dott. Alessandro Nastri)

